

**REPUBBLICA ITALIANA**

**N. 5670 REG. SENT.**

**In nome del Popolo Italiano**

**ANNO 2006**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**N. 1068 REG. RIC.**

**PER LA TOSCANA**

**ANNO 2006**

**- II<sup>^</sup>SEZIONE-**

ha pronunciato la seguente:

***S E N T E N Z A***

sul ricorso n. 1068/2006 proposto da BESSI MARIA IDA, VITO ANTONELLA, PIGNATARO UGO, SCHIAVELLI MASSIMO, COLONNACCHI PAOLO, GAMBARDELLA ELIGIO, MALTINTI SCILLA, RENZI LORENZO e PICCINI ANTONIO rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Carrozza e Stefano Taddia ed elettivamente domiciliati in Firenze Via Ricasoli 40 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***c o n t r o***

- Comune di Capraia in persona del Sindaco pt., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pilade Chiti ed elettivamente domiciliato in Firenze Via Lorenzo il Magnifico 83;

***e n e i c o n f r o n t i***

- Bollani Eros e Romano Luigi costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi ed elettivamente domiciliati in Firenze Via de' Rondinelli 2 presso lo studio dell'avv. Domenico Iaria;

**PER L'ANNULLAMENTO**

in parte qua del procedimento di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Capraia Isola relativo alla votazione del 28 e 29 maggio 2006 e della relativa proclamazione degli eletti avvenuta con la pubblicazione in data 1.6.2006, del verbale delle operazioni di votazione dell'Ufficio elettorale di sezione;

in via incidentale della candidatura alla carica di Consigliere comunale di Eros Bollani e Luigi Romano, entrambi candidati con la lista n. 1 avente il contrassegno di "Capraia Isola", e di tutti i voti e le preferenze di voto dagli stessi ottenuti, pari a n. 29 per il sig. Romano e n. 9 per il sig. Bollani per violazione del disposto dell'art. 60, c. 1, n. 10 del D. Lgs. N. 267/2000;

in parte qua dei risultati relativi all'unica sezione elettorale";

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compresa "in parte qua", la deliberazione del Consiglio di Capraia Isola n. 11, del 9.6.2006, di convalida degli eletti a Sindaco ed a Consiglieri Comunali di Capraia Isola;

nonché per la declaratoria del diritto di Maria Ida Bessi ad essere eletta a Sindaco del Comune di Capraia Isola, stante che volta sottratti ai voti ottenuti dal candidato Della Rosa, proclamato Sindaco, i voti ottenuti dai Consiglieri Romano e Bollani (147-38=109) la stessa Bessi risultava aver conseguito il maggior numero di voti validi, pari a n. 132;

del diritto di Antonella Vito, Lorenzo Renzi, Eligio Gambardella, Pier Luigi Benelli, Angela Paoletti ad essere eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Capraia Isola, essendo tali candidati iscritti

alla lista n. 2 “Capraia Insieme” collegata al candidato Sindaco Maria Ida Bessi, lista alla quale devono essere attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio ex art. 71, c. 8, D.Lgs. n. 276/2000;

ovvero, in subordine, perché sia disposta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 - relatore il Consigliere dott. Vincenzo Fiorentino l'avv. Nicola Marcuccetti per Stefano Taddia e Paolo Carrozza, Gerolamo Angotti per Mario Pilade Chiti e Benedetto Graziosi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **F A T T O**

I giorni 28 e 29 maggio 2006 si svolgevano nel Comune di Capraia Isola presso l'unica sezione, le consultazioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del relativo Consiglio comunale.

Le due liste presentate avevano rispettivamente quali contrassegni “Capraia Isola” e “Capraia Insieme”.

L'Ufficio Elettorale della Sezione unica, procedeva, in data 1.6.2006, alla proclamazione degli eletti con la pubblicazione del verbale delle operazioni.

Da tale verbale risultava aver conseguito il maggior numero di voti, pari a n. 147, il candidato alla carica di Sindaco Della Rosa Maurizio,

che veniva pertanto proclamato Sindaco, mentre alla lista n. 1 “Capraia Isola”, cui questi era collegato, venivano attribuiti otto seggi. Alla lista n. 2 “Capraia insieme” collegata alla candidata a Sindaco Bessi Maria Ida, non eletta, avendo conseguito solo 132 voti, venivano invece attribuiti quattro seggi.

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale veniva convalidata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 9.6.2006,.

In tale sede, tuttavia, il consigliere Bessi Maria Ida deduceva l'ineleggibilità dei neo consiglieri di maggioranza Bollani Eros e Romano Luigi in ragione della carica dagli stessi ricoperta, rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di membro del Comitato esecutivo della Soprotour Capraia SpA, società a prevalente capitale pubblico.

I ricorrenti in epigrafe indicati sull'assunto della ineleggibilità dei suindicati neo consiglieri di maggioranza – ineleggibilità che avrebbe viziato il procedimento elettorale ed il provvedimento di proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere:

a) l'annullamento “in parte qua” del procedimento di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e della relativa proclamazione degli eletti nonché del verbale delle operazioni di votazione dell'Ufficio elettorale di sezione; in via incidentale, della candidatura alla carica di Consigliere comunale di Bollani Eros e Romano Luigi e di tutti i voti e le preferenze dagli stessi ottenuti;

b) la declaratoria del diritto di Bessi Maria Ida ad essere eletta Sindaco, nonché del diritto di Vito Antonella, Renzi Lorenzo, Gambardella Eligio , Benelli Pier Luigi e Paoletti Angela ad essere eletti alla carica di consigliere.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto il seguente complesso motivo:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 71 del D.Lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 2 e 68 del D.Lgs. n. 267/2000.

Assumono, in particolare, i ricorrenti che le operazioni elettorali sarebbero state viziate dalla partecipazione all'azione elettorale di Bollani Eros e di Romano Luigi, attesa la loro ineleggibilità, ricoprendo costoro rispettivamente le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere, con delega esecutiva, della Soprotour Capraia SpA, società a prevalente capitale pubblico; cariche idonee a porre i due candidati nella condizione di influire sulla volontà degli elettori o, comunque a turbare, per il solo fatto della titolarità delle stesse, il responso degli elettori, attesa anche l'esiguità numerica dell'elettorato dell'isola.

La loro ineleggibilità avrebbe, quindi, costituito causa di nullità dello stesso voto di lista a favore del candidato Sindaco Della Rosa Maurizio – dalla cui lista dovrebbero essere, pertanto, sottratti i voti degli in eleggibili (29 per Romano e 9 per Bollani). Con conseguente vittoria della opposta lista, distante di solo 15 voti; ovvero, in

subordine, con dissoluzione dell'organo assembleare e necessità di rinnovazione delle elezioni.

Con atto depositato il 27.7.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Capraia Isola la cui difesa ha, in via pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sul rilievo che, venendo con tale ricorso prospettata questione di eleggibilità, competente alla relativa cognizione doveva ritenersi il giudice ordinario.

La difesa comunale ha comunque anche eccepito l'irricevibilità del ricorso per essere il relativo deposito stato effettuato il 3.7.2006, oltre quindi il termine decadenziale previsto dall'art. 83, comma 11, del DPR n. 570 del 16.5.1960, di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti; proclamazione il cui verbale, nella specie, è stato chiuso il 29.5 ed affisso all'albo il successivo 1 giugno.

La difesa del Comune ha, altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad invalidare l'intera procedura di elezione diretta del sindaco, laddove, come costantemente affermato in giurisprudenza, in nessuna parte della L.n. 154 del 23.4.1981, che disciplina in modo alquanto minuzioso la materia, può trovarsi l'affermazione della nullità delle operazioni alle quali abbia partecipato un candidato in eleggibile.

Nel merito la difesa comunale ha contestato la fondatezza della pretesa.

Con rispettivi atti depositati il 24.7.2006 si sono costituiti in giudizio Bollani Eros e Romano Luigi eletti consiglieri con la lista avente contrassegno "Capraia Isola".

La difesa di costoro ha, in via pregiudiziale, eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice, venendo con la pretesa azionata contestata l'eleggibilità di due eletti, che in quanto attinente a questione di diritto civile o politico rientrerebbe nella competenza del giudice ordinario.

Tale difesa ha eccepito, comunque, in via preliminare, anche l'irricevibilità del ricorso, per essere il relativo deposito stato effettuato oltre il termine decadenziale dei trenta giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti.

Ha eccepito, inoltre, la difesa comunale l'inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza sul rilievo che i ricorrenti avevano votato la delibera consiliare n. 11, del 9.6.2006, di convalida degli eletti.

Ed, infine, anche l'inammissibilità per omessa notifica a tutti i controinteressati, da individuare, dato che le domande formulate con il ricorso, se accolte comporterebbero la modifica della compagine del Consiglio comunale nella sua odierna composizione nel sindaco e nei consiglieri della lista vincente.

Nel merito è stata contestata la fondatezza della pretesa.

La causa è stata trattenuta per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza del 31.10.2006.

In tale sede la difesa del Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sull'ulteriore rilievo del rilascio della procura alla lite su foglio

separato al ricorso stesso ed questo unito con spalletta, pur sussistendo nell'atto introduttivo del giudizio spazio sufficiente a contenerla.

## **DIRITTO**

Va pregiudizialmente esaminata, in quanto attinente all'"an" del processo, l'eccezione dedotta, sia dalla difesa comunale che da quella dei controinteressati di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sul rilievo che la pretesa azionata dai ricorrenti è diretta a contestare l'eleggibilità a consigliere dei due eletti nella lista n. 2 avente il contrassegno "Capraia Isola".

L'eccezione è fondata.

Giova osservare che i criteri di riparto della giurisdizione interna di contenzioso elettorale amministrativo (artt. 82 e 83 del DPR n. 570/60), secondo i quali sono devoluti al giudice ordinario le cause sull'eleggibilità, compatibilità e decadenza, mentre spettano al giudice amministrativo quelle inerenti alle operazioni elettorali, esprimono principi generali, ricollegandosi alla natura e consistenza delle posizioni rispettivamente dedotte in giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi). (cass. Civ. SS.UU. 22.12.1987 n. 9569).

Mentre, quindi, le cause inerenti alle operazioni per le elezioni dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, devolute al giudice amministrativo (art. 6 della L.n. 1034 del 6.12.1971) sottendono posizioni di interesse legittimo, in quanto le norme, che regolano le dette operazioni, sono dirette a tutelare in via preminente gli interessi dell'Amministrazione, le controversie, concernenti, invece, come nel caso di specie, l'elettorato passivo (e cioè la posizione della

candidatura ed il mantenimento della carica elettiva), coinvolgono posizioni di diritto soggettivo, poiché la condotta dell'Amministrazione è vincolata dalle norme in vista della prevalente tutela dell'interesse dei destinatari.

Questa conclusione è stata, recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione (18.3.2004, n. 8469).

E' stato, infatti, precisato (Cass. Civ. SS.UU., 27.1.1999 n. 1) che le cause in materia di decadenza al pari di quelle sull'ineleggibilità investono il diritto politico di elettorato passivo, espressamente riconosciuto dall'art. 51 della costituzione, diritto la cui consistenza resta inalterata anche dopo la convalida dell'elezione, non esistendo norme che, conferendo all'Amministrazione poteri discrezionali al riguardo, possano affievolirlo.

In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. civ. 13.5.1996 n. 4470) ha posto in evidenza che la giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie inerenti l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed a quella di Sindaco, ancorché proposte con l'impugnazione della deliberazione di convalida dell'elezione, deve essere affermata pure dopo l'entrata in vigore della L.n. 142 del 8.6.1990, che ha mutato la procedura per la proclamazione degli eletti, ma non ha inciso sui criteri di riparto della giurisdizione.

Negli stessi termini è la decisione 27.4.1999, n. 536, della Sesta sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle controversie in materia di

eleggibilità di componenti di organi amministrativi, in quanto attengono al diritto soggettivo di elettorato passivo.

Pertanto, alla stregua delle suindicate considerazioni, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono ragione per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione di questo giudice.

Spese ed onorari di causa compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 31 ottobre 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente

Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere rel. Est.

Dott. Stefano TOSCHEI - Consigliere

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Vincenzo Fiorentino

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 novembre 2006

Firenze, lì 17 novembre 2006

Il Direttore della Segreteria

F.to Silvana Nannucci